



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

N. 1214/16-12-2020 di prot.

Roma, 08 MAR. 2020

OGGETTO: MISURE VOLTE A MITIGARE/PREVENIRE IL FENOMENO EPIDEMICO DA COVID-19.
7° PACCHETTO D'ORDINI.

A	COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO COMANDO DI CORPO (COMPRESO)	LORO SEDI
	NATO STABILITY POLICING CENTER OF EXCELLENCE	VICENZA
	EUROPEAN GENDARMERIE FORCE SENTOFF CC	VICENZA

Seguito f.n.:

- 47/2-3/2020-SA-3[^] Sez. datato 24 gen. 2020 della Dirz. di Sanità diramato fino a livello Comando di Corpo;
- 1166/1-1 datato 26 gen. 2020 dell'Ufficio Operazioni fino a livello Comando Stazione;
- 1214/1-22 datato 23 feb. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fino a livello Comando Stazione;
- 1214/1-27-1 datato 25 feb. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fino a livello Comando Stazione;
- 1214/16-1 datato 25 feb. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fino livello Comando di Corpo;
- 1214/16-4 datato 29 feb. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fino livello Comando di Corpo.
- 1214/16-6 datato 3 mar. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fino livello Comando di Corpo.
- 1214/16-9 datato 5 mar. 2020 dell'Ufficio Operazioni diramato fino livello Comando di Corpo.

1. Si trasmette il DPCM dell'8 marzo 2020 (Allegato A), recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Ad integrazione delle disposizioni emanate con i fogli a seguito, si trasmettono le unite schede in materia di:
 - fruizione di periodi di licenza da parte del personale (Allegato B);
 - organizzazione della vita di caserma e fruizione dei servizi (Allegato C);
 - utilizzo delle mascherine chirurgiche (Allegato D);
 - servizi di tutela (Allegato E);
 - raccomandazioni sanitarie di cui all'Allegato 1 del DPCM dell'8 marzo 2020¹ (Allegato F) e del Ministero del Salute (Allegato G) che dovranno essere affisse presso le sale d'attese delle caserme di ogni livello ordinativo.
3. Al riguardo, si ribadisce l'obbligo del Datore di Lavoro², ovvero dei dirigenti delegati, di curare lo svolgimento della prescritta attività informativa nei confronti del personale dipendente, lasciandone traccia documentale.

d'ordine
IL CAPO DEL II REPARTO
(Gen. B. Giuseppe De Ruggi)

Diramazione interna:
Centro Nazionale Selezione e Reclutamento

¹ Che sostituiscono quelle trasmesse con f.n. 1214/16-6 datato 3 marzo 2020 (Allegato I al pacchetto d'ordini n.5).

² Cfr. f.n. 1214/16-1 datato 25 febbraio 2020, dell'Ufficio Operazioni.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanico-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
- n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
- q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
- r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2

(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

- h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

- o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
- s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
- t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma I, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
- v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
 - z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

ART. 3

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
 - a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
 - b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
 - c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
 - d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
- f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
- h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
- l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
- b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
- c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
- d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:

- a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
- b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
- c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanità Pubblica;
- b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

ART. 4

(Monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

ART. 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all'articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, - 8 MAR, 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written over the printed text of the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Speranza", written over the printed text of the Minister of Health.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO B

In ragione della contingente situazione emergenziale e delle misure adottate dal Governo allo scopo di prevenire e mitigare il diffondersi del virus Covid-19, si dispone per il **personale sanitario**, la sospensione della fruizione di periodi di licenza ordinaria e speciale (recupero festività soppresse).

La disposizione si rende necessaria al fine di garantire:

- la funzionalità delle strutture sanitarie dell'Arma, anche in ragione dell'accresciuto carico di lavoro derivante dall'adozione delle specifiche misure di profilassi connesse con la situazione epidemiologica;
- i necessari concorsi richiesti in ambito interforze/interistituzionale;
- il potenziamento del servizio medico nelle zone maggiormente colpite.

Eventuali licenze straordinarie dovranno essere preventivamente concordate dalle autorità concedenti con il Direttore di Sanità del Comando Generale.

La concessione delle licenze ordinaria e speciale (recupero festività soppresse) per il **restante personale** dovrà tenere conto della necessità di garantire l'efficienza dei servizi istituzionali, avuto riguardo alla situazione di emergenza sul territorio nazionale.

In particolare, la concessione delle licenze da/per le località di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020 dovrà tenere conto delle limitazioni agli spostamenti sanciti dall'art.1 lett. a).

Restano ferme le norme relative alla concessione delle licenze straordinarie avuto altresì riguardo alle indicazioni fornite con f.n. 33/139-2-2003 del 6 marzo 2020 dell'Ufficio Affari Giuridici e condizione Militare.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO C

Nel quadro generale delle misure di contenimento della diffusione del fenomeno epidemico¹, si forniscono le seguenti disposizioni finalizzate a regolare la vita interna di caserma.

LEGIONE LOMBARDIA E PROVINCE DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.C.M 8 MARZO 2020

1. ACCESSI IN CASERMA

L'accesso alle caserme è limitato al personale militare in servizio e al personale civile della Difesa per motivi di servizio, nonché ai familiari e ospiti dei fruitori di alloggi di servizio.

Il flusso degli accessi di cittadini nelle sale di attesa e negli uffici deve essere regolato con riguardo alle dimensioni dei locali, garantendo la distanza interpersonale di 1 metro².

È sospeso l'ingresso dei militari in congedo, degli ospiti militari/civili, nonché degli addetti di aziende esterne ritenuto non indispensabile ai fini del funzionamento istituzionale.

2. INFERMERIA

In relazione alle visite specialistiche in convenzione presso le Infermerie Presidiarie, i Comandi di Corpo, avuto riguardo alle misure di cautela e alle indicazioni generali di prevenzione già fornite, concorderanno con i medici competenti le modalità organizzative per l'afflusso degli utenti. In particolare dovrà essere previsto l'afflusso contingentato degli utenti, garantendo la distanza prevista di 1 metro tra gli utenti. In caso diverso si dovrà procedere alla sospensione delle prestazioni in convenzione, mantenendo la sola erogazione di quelle urgenti.

I poli medici:

- informeranno gli utenti delle possibili modifiche degli appuntamenti, assicurando, comunque, anche ai familiari e al personale in congedo già in cura la conclusione dell'eventuale ciclo terapeutico in corso;
- orienteranno l'organizzazione del servizio alle prescrizioni sopra indicate.

3. IMPIANTI SPORTIVI³

La fruizione degli impianti sportivi è sospesa.

4. MENSA

L'afflusso degli utenti deve essere contingentato, avuto riguardo alle dimensioni dei locali del refettorio, tenuto conto delle disposizioni di cui al DPCM dell'8 marzo 2020². Al riguardo, la collocazione dei tavoli e dei posti per ciascuna tavola deve essere configurato per garantire la minore interferenza tra gli utenti⁴.

L'accesso a civili/ospiti a pagamento è sospeso.

5. CAPPELLA⁵

L'apertura dei luoghi di culto è condizionato all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020, evitando assembramenti nelle aree esterne prossime.

6. BAR/RISTORAZIONE⁶

Le attività di ristorazione/bar sono consentite dalle ore 06.00 alle ore 18.00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

¹ D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

² Allegato 1 al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

³ Art 1 lett. s) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

⁴ Es. sedie predisposte su un unico lato del tavolo, in numero predefinito.

⁵ Art 1 lett. i) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

⁶ Art 1 lett. n) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

7. SERVIZI DI LAVANDERIA, BARBERIA E CALZOLERIA⁷

La fruizione di tali servizi è consentito laddove il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020, evitando assembramenti nelle aree esterne prossime, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, la fruizione dei servizi dovrà essere sospesa.

8. AREE DEI DISTRIBUTORI SELF-SERVICE

La fruizione di tali servizi è condizionato all'adozione di misure organizzative² e contingentate tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro.

9. USO DEGLI ASCENSORI

Ove le dimensioni della cabina non consentano il rispetto della distanza minima interpersonale di 1 metro, l'uso deve essere sospeso.

10. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ove la caserma lo consenta, il Comandante della sede valuti la possibilità di compartimentare le unità organizzative in modo da limitare il contatto tra il personale.

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting. Per le riunioni, ove possibile, saranno adottate modalità di collegamento da remoto⁸.

⁷ Art 1 lett. o) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

⁸ Art 1 lett. q) e art 2 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020

RESTANTI AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE⁹

1. ACCESSI IN CASERMA

L'accesso alle caserme è limitato al personale militare in servizio e al personale civile della Difesa per motivi di servizio, nonché ai familiari e ospiti dei fruitori di alloggi di servizio.

Il flusso degli accessi di cittadini nelle sale di attesa e negli uffici deve essere regolato con riguardo alle dimensioni dei locali, garantendo la distanza interpersonale di 1 metro¹⁰.

È sospeso l'ingresso dei militari in congedo, degli ospiti militari/civili, nonché degli addetti di aziende esterne ritenuto non indispensabile ai fini del funzionamento istituzionale.

2. INFERMERIA

In relazione alle visite specialistiche in convenzione presso le Infermerie Presidiarie, i Comandi di Corpo, avuto riguardo alle misure di cautela e alle indicazioni generali di prevenzione già fornite, concorderanno con i medici competenti le modalità organizzative per l'afflusso degli utenti. In particolare dovrà essere previsto l'afflusso contingentato degli utenti, garantendo la distanza prevista di 1 metro tra gli utenti. In caso diverso si dovrà procedere alla sospensione delle prestazioni in convenzione, mantenendo la sola erogazione di quelle urgenti.

I poli medici:

- informeranno gli utenti delle possibili modifiche degli appuntamenti, assicurando, comunque, anche ai familiari e al personale in congedo già in cura la conclusione dell'eventuale ciclo terapeutico in corso;
- orienteranno l'organizzazione del servizio alle prescrizioni sopra indicate.

3. IMPIANTI SPORTIVI

L'accesso agli impianti è consentito al personale effettivo alla sede e agli utenti già inseriti in un percorso fisioterapico non differibile da parte delle Infermerie Presidiarie.

L'ingresso ai militari in servizio presso altri Reparti, ai militari in congedo, ai familiari e agli ospiti è sospeso.

L'afflusso agli impianti sportivi e agli annessi spogliatoi è condizionato all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro.

4. MENSA

L'afflusso degli utenti deve essere contingentato, avuto riguardo alle dimensioni dei locali del refettorio, tenuto conto delle disposizioni di cui al DPCM del 4 marzo 2020². Al riguardo, la collocazione dei tavoli e dei posti per ciascuna tavola deve essere configurato per garantire la minore interferenza tra gli utenti¹¹.

L'accesso a civili/ospiti a pagamento è sospeso.

5. BAR/RISTORAZIONE¹²

La fruizione di tali servizi è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli utenti.

6. CAPPELLA¹³

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e tali da garantire agli utenti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM dell'8 marzo 2020, evitando assembramenti nelle aree esterne prossime.

⁹ Art 2 DPCM 8 marzo 2020.

¹⁰ Allegato 1 al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.

¹¹ Es. sedie predisposte su un unico lato del tavolo, in numero predefinito.

¹² Art. 2 lett. e) D.P.C.M dell'8 marzo 2020.

¹³ Art .2 lett. v) del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO D

L'articolo 34¹ del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, consente il ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari.

Pertanto, le mascherine chirurgiche potranno essere utilizzate anche dai militari dell'Arma impiegati nelle attività istituzionali.

Sono in corso di approvvigionamento **225.000** mascherine (si sommano alle 24.184 mascherine FP3 già distribuite) per la successiva assegnazione ai Comandi Legione, che ne cureranno la distribuzione anche in favore delle altre Organizzazioni funzionali.

¹ In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO E

I militari preposti ai servizi di tutela dovranno prestare la massima attenzione ai contatti assunti dal soggetto tutelato, evitando l'interazione con terzi individui, senza comunque compromettere le esigenze di protezione.

Nel caso in cui il soggetto tutelato o un militare del dispositivo tutorio risulti affetto da COVID-19, i membri della scorta si atterranno alle disposizioni sanitarie già impartite (contatto "stretto" con caso confermato).

In tale circostanza, il personale potrà essere sostituito con unità, anche non specializzate, di adeguata professionalità, avuto riguardo all'eccezionalità della situazione, previa informazione alla personalità e alla Prefettura a cura del Comandante Provinciale.

Ogni situazione sia oggetto di preavviso.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO F



Presidenza del Consiglio dei Ministri

OGGETTO: RACCOMANDAZIONI IGIENICO SANITARIE PER
CONTENERE/MITIGARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19
(ALLEGATO 1 AL DPCM DELL'8 MARZO 2020).

Misure igienico-sanitarie:

- a. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c. evitare abbracci e strette di mano;
- d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO G

A integrazione delle disposizioni emanate con f.n. 1214/6-6-2020 del 3 marzo 2020 dell'Ufficio Operazioni, si dispone che nelle sale d'attesa delle caserme ad ogni livello ordinativo sia affisso il manifesto (Anx. 1) del Ministero della Salute, contenente le raccomandazioni per contenere il contagio da COVID-19.

Al fine di velocizzare le operazioni di riproduzione, le Legioni Carabinieri, con riferimento alle dotazioni di fotocopiatrici a colori proprie e dei Reparti dipendenti (Anx. 2), assicureranno la stampa a colori, la diffusione e l'affissione fino alle minori unità ordinarie, anche delle altre Organizzazioni funzionali.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO G - ANNESSO 1

LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ALCOLICA



EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO



NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI



EVITA LUOGHI
AFFOLLATI



ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS



EVITA LE STRETTE DI
MANO E GLI ABBRACCI
FINO A QUANDO QUESTA
EMERGENZA SARÀ FINITA



COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO
QUANDO STARNUTISCI O
TOSSISCI. ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO



SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)


Ministero della Salute



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - SM - Ufficio Operazioni

ALLEGATO G - ANNESSO 2

APPARATI A COLORE

LEGIONE	FOTORIPRODUTTORE	MFC	STAMPANTE	TOTALE
TER- ABRUZZO MOLISE	2	1	9	12
TER- BASILICATA			1	1
TER- CALABRIA	2	2	9	13
TER- CAMPANIA	5	2	19	26
TER- EMILIA ROMAGNA	5	15	16	36
TER- FRIULI VG	1	3	17	21
TER- LAZIO	5	7	29	41
TER- LIGURIA	2	2	11	15
TER- LOMBARDIA	35	25	32	92
TER- MARCHE	2	2	5	9
TER- PIEMONTE VA	4	8	16	28
TER- PUGLIA	6	2	11	19
TER- SARDEGNA			2	2
TER- SICILIA	1	3	21	25
TER- TOSCANA	4	10	17	31
TER- TRENTO AA	1	6	11	18
TER- UMBRIA			5	5
TER- VENETO	22	16	21	59
Totale complessivo	97	104	252	453

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- ABRUZZO MOLISE	023866	COMPAGNIA CC	VASTO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	030227	COMPAGNIA CC	AVEZZANO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	026213	COMPAGNIA CC	POPOLI	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	029309	COMPAGNIA CC	SULMONA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	026213	COMPAGNIA CC	POPOLI	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	022916	COMPAGNIA CC	ALBA ADRIATICA	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	034547	LEGIONE CC "ABRUZZO E MOLISE"	CHIETI	T	KYOCERA	FS-C8500DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	029637	COMANDO PROVINCIALE CC	TERAMO	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	025368	STAZIONE CC	PALOMBARO	T	HP	HP COLOR LASERJET CP1515N	Colore	STAMPANTE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	034547	LEGIONE CC "ABRUZZO E MOLISE"	CHIETI	T	HP	HP LASERJET CM1415FNW	Colore	MFC	1
TER- ABRUZZO MOLISE	030227	COMPAGNIA CC	AVEZZANO	T	KONICA	KONICA MINOLTA BIZHUB C353	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- ABRUZZO MOLISE	038771	COMPAGNIA CC	MONTESILVANO	T	XEROX	XEROX WORKCENTRE 7120	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- BASILICATA	025394	COMPAGNIA CC	PISTICCI	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- CALABRIA	037210	COMANDO PROVINCIALE CC	VIBO VALENTIA	T	LEXMARK	C540	Colore	STAMPANTE	1
TER- CALABRIA	025524	COMPAGNIA CC	ROSSANO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- CALABRIA	028108	COMPAGNIA CC	SOVERATO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- CALABRIA	034273	LEGIONE CC "CALABRIA"	CATANZARO	T	OKI	C7300	Colore	STAMPANTE	1
TER- CALABRIA	037197	COMANDO PROVINCIALE CC	CROTONE	T	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- CALABRIA	024561	COMPAGNIA CC	PAOLA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CALABRIA	023552	COMPAGNIA CC	SAN MARCO ARGENTANO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CALABRIA	020451	COMPAGNIA CC	SCALEA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CALABRIA	027193	COMPAGNIA CC	SERRA SAN BRUNO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CALABRIA	027193	COMPAGNIA CC	SERRA SAN BRUNO	T	HP	HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP	Colore	MFC	1
TER- CALABRIA	022893	STAZIONE CC	DIAMANTE	T	KYOCERA	TASKALFA 2551CI	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- CALABRIA	023578	COMANDO PROVINCIALE CC	CATANZARO	T	SAMSUNG	X3220 SERIES	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- CALABRIA	024561	COMPAGNIA CC	PAOLA	T	XEROX	XEROX WORKCENTRE 6605DN	Colore	MFC	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- CAMPANIA	040307	LEGIONE CC "CAMPANIA"	NAPOLI	#N/D	OKI	C3450	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	030554	GRUPPO CARABINIERI	CASTELLO DI CISTERNA	T	LEXMARK	C540	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	023756	COMPAGNIA CC	SANTA MARIA CAPUA VETERE	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	025697	COMPAGNIA CC	CAPUA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	026491	COMPAGNIA CC	POZZUOLI	T	SAMSUNG	CLP-620 Series	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	025555	COMPAGNIA CC	ISCHIA	T	LEXMARK	CS510DE	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	024082	STAZIONE CC	SAN MARCO DEI CAVOTI	T	KYOCERA	FS-C5350DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	023131	.CP.CC-NU.OPV.RMB-CENTRALE OPERATIVA	AVELLINO	T	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	028492	-GRUPPO CC-CENTRALE OPERATIVA	NAPOLI	T	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	023003	.CP.CC-NU.OPV.RMB-CENTRALE OPERATIVA	BENEVENTO	T	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	024449	COMANDO PROVINCIALE CC	AVELLINO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	028331	COMANDO PROVINCIALE CC	CASERTA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	027926	COMPAGNIA CC	CASORIA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	027878	COMPAGNIA CC	NAPOLI STELLA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	030554	GRUPPO CARABINIERI	CASTELLO DI CISTERNA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	021048	COMPAGNIA CC	SAPRI	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	031916	COMPAGNIA CC	TORRE ANNUNZIATA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	028331	COMANDO PROVINCIALE CC	CASERTA	T	HP	HP LASERJET 400 COLOR M451DW	Colore	STAMPANTE	1
TER- CAMPANIA	022159	STAZIONE CC	PIANO DI SORRENTO	T	HP	HP OFFICEJET PRO 8730	Colore	MFC	1
TER- CAMPANIA	030252	TENENZA CC	ARZANO	T	CANON	IR C5235	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- CAMPANIA	023964	STAZIONE CC	FORIO	T	CANON	MF8300C SERIES	Colore	MFC	1
TER- CAMPANIA	036735	STAZIONE CC	CASAVATORE	T	RICOH	RICOH AFICIO MP C2050	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- CAMPANIA	031557	COMANDO INTERREGIONALE CC "OGADEN"	NAPOLI	T	SHARP	SHARP MX-4140N	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- CAMPANIA	041730	STAZIONE CC	VILLARICCA	T	KYOCERA	TASKALFA 2552CI	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- CAMPANIA	021915	COMPAGNIA CC	SALERNO	T	SAMSUNG	X3220 SERIES	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- CAMPANIA	040307	LEGIONE CC "CAMPANIA"	NAPOLI	#N/D	XEROX	XEROX PHASER 7500DN	Colore	STAMPANTE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- EMILIA ROMAGNA	031847	COMANDO PROVINCIALE CC	REGGIO EMILIA	T	BROTHER	BROTHER HL-3040CN SERIES	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	027320	.CP.CC-NU.OPV.RMB-CENTRALE OPERATIVA	MODENA	T	BROTHER	BROTHER HL-3040CN SERIES	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	025607	COMANDO PROVINCIALE CC	PARMA	T	BROTHER	BROTHER HL-4050CDN SERIES	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	037145	COMANDO PROVINCIALE CC	RIMINI	T	BROTHER	BROTHER MFC-9140CDN	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	024860	COMANDO PROVINCIALE CC	FERRARA	T	BROTHER	BROTHER MFC-J6520DW	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	031285	STAZIONE CC	RUBIERA	T	OKI	C3520 MFP	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	031281	COMPAGNIA CC	PORTOMAGGIORE	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	028365	STAZIONE CC	REGGIO EMILIA SANTA CROCE	T	SAMSUNG	CLP-620 Series	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	030239	LEGIONE CC "EMILIA ROMAGNA"	BOLOGNA	T	SAMSUNG	CLX-3300 SERIES	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	020986	STAZIONE CC	SANT'ILARIO D'ENZA	T	EPSON	EPSON WF-5620 SERIES	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	027996	COMANDO PROVINCIALE CC	FORLÌ - CESENA	T	EPSON	EPSON WF-5690 SERIES	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	026738	STAZIONE CC	CESENA	T	EPSON	EPSON WF-5690 SERIES	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	030239	LEGIONE CC "EMILIA ROMAGNA"	BOLOGNA	T	KONICA	GENERIC 28C-1	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	022505	.CP.CC-NU.OPV.RMB-CENTRALE OPERATIVA	RAVENNA	T	HP	HP COLOR LASERJET 5550	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	034747	COMPAGNIA CC	SAN LAZZARO DI SAVENA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	024994	COMPAGNIA CC	LUGO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	020519	COMPAGNIA CC	RICCIONE	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	027996	COMANDO PROVINCIALE CC	FORLÌ - CESENA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	031847	COMANDO PROVINCIALE CC	REGGIO EMILIA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	026738	STAZIONE CC	CESENA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	028164	COMPAGNIA CC	BOLOGNA BORGO PANIGALE	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	030363	COMPAGNIA CC	COMACCHIO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	026360	COMPAGNIA CC	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	038669	COMPAGNIA CC	CESENATICO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	032006	COMPAGNIA CC	FIDENZA	T	HP	HP COLOR LASERJET MFP M277DW	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	026738	STAZIONE CC	CESENA	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	020519	COMPAGNIA CC	RICCIONE	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	024025	COMPAGNIA CC	CERVIA-MILANO MARITTIMA	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	022924	STAZIONE CC	PIACENZA LEVANTE	T	CANON	IR C1028	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	034747	COMPAGNIA CC	SAN LAZZARO DI SAVENA	T	CANON	IR C5235	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	030239	LEGIONE CC "EMILIA ROMAGNA"	BOLOGNA	T	OKI	MC851	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	030363	COMPAGNIA CC	COMACCHIO	T	CANON	MF8030	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	030262	COMPAGNIA CC	VERGATO	T	RICOH	NRG MP C2050	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	024860	COMANDO PROVINCIALE CC	FERRARA	T	HP	OFFICEJET 4500 G510G-M	Colore	MFC	1
TER- EMILIA ROMAGNA	026738	STAZIONE CC	CESENA	T	RICOH	RICOH AFICIO MP C2050	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- EMILIA ROMAGNA	030363	COMPAGNIA CC	COMACCHIO	T	KYOCERA	TASKALFA 2551CI	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- FRIULI VG	027402	COMPAGNIA CC	GRADISCA D'ISONZO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	030979	COMPAGNIA CC	MONFALCONE	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	020246	COMANDO PROVINCIALE CC	TRIESTE	T	KYOCERA	FS-C5150DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	026126	STAZIONE CC	POLCENIGO	T	KONICA	GENERIC 22C-1	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- FRIULI VG	029197	COMANDO PROVINCIALE CC	PORDENONE	T	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	020246	COMANDO PROVINCIALE CC	TRIESTE	T	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	027402	COMPAGNIA CC	GRADISCA D'ISONZO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	026960	COMANDO PROVINCIALE CC	UDINE	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	025752	COMPAGNIA CC	CIVIDALE DEL FRIULI	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	022242	COMPAGNIA CC	TOLMEZZO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	026938	COMPAGNIA CC	TRIESTE VIA HERMET	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	027402	COMPAGNIA CC	GRADISCA D'ISONZO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	023735	COMANDO PROVINCIALE CC	GORIZIA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	029197	COMANDO PROVINCIALE CC	PORDENONE	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	020246	COMANDO PROVINCIALE CC	TRIESTE	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	026938	COMPAGNIA CC	TRIESTE VIA HERMET	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	023298	COMPAGNIA CC	PALMANOVA	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	034414	LEGIONE CC "FRIULI VENEZIA GIULIA"	UDINE	T	HP	HP OFFICEJET PRO 8740	Colore	MFC	1
TER- FRIULI VG	034414	LEGIONE CC "FRIULI VENEZIA GIULIA"	UDINE	T	HP	OFFICEJET 6500 E710A-F	Colore	MFC	1
TER- FRIULI VG	034414	LEGIONE CC "FRIULI VENEZIA GIULIA"	UDINE	T	XEROX	XEROX PHASER 6125N	Colore	STAMPANTE	1
TER- FRIULI VG	020246	COMANDO PROVINCIALE CC	TRIESTE	T	XEROX	XEROX VERSALINK C405	Colore	MFC	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- LAZIO	020193	COMPAGNIA CC	ROMA-CASILINA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	021125	COMPAGNIA CC	CITTADUCALE	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	027831	COMPAGNIA CC	CASTEL GANDOLFO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	020107	STAZIONE CC	MONTALTO DI CASTRO	T	LEXMARK	CX310DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	0DEFAULT	#N/D	#N/D	#N/D	EPSON	EPSON WF-5690 SERIES	Colore	MFC	1
TER- LAZIO	021272	COMANDO INTERREGIONALE CC "PODGORA"	ROMA	T	EPSON	EPSON WF-5690 SERIES	Colore	MFC	1
TER- LAZIO	028243	LEGIONE CC "LAZIO"	ROMA	T	OKI	ES3640A3	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	020944	COMANDO PROVINCIALE CC	LATINA	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	026732	COMANDO PROVINCIALE CC	RIETI	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	029271	COMPAGNIA CC	TIVOLI	T	HP	HP COLOR LASERJET 5550	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	020523	STAZIONE CC	LARIANO	T	HP	HP COLOR LASERJET 5550	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	023722	STAZIONE CC	ROMA-CITTÀ GIARDINO	T	HP	HP COLOR LASERJET CM2320FXI MFP	Colore	MFC	1
TER- LAZIO	029848	STAZIONE CC	STIMIGLIANO	T	HP	HP COLOR LASERJET CM6040 MFP	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	023384	STAZIONE CC	ROMA-PIAZZA FARNESE	T	HP	HP COLOR LASERJET CP3525	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	022634	COMPAGNIA CC	ANAGNI	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	025223	COMPAGNIA CC	ROMA-CENTRO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	021497	COMPAGNIA CC	PALESTRINA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	020329	COMPAGNIA CC	OSTIA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	028370	COMPAGNIA CC	MONTEROTONDO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	025993	GRUPPO CARABINIERI	FRASCATI	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	022929	COMPAGNIA CC	PONTECORVO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	033683	COMPAGNIA CC	ROMA-PIAZZA DANTE	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	030563	COMPAGNIA CC	ANZIO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	026940	COMPAGNIA CC	POMEZIA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	030662	COMPAGNIA CC	TERRACINA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	027831	COMPAGNIA CC	CASTEL GANDOLFO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	026160	COMPAGNIA CC	ROMA-TRASTEVERE	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	034520	COMANDO PROVINCIALE CC	ROMA	T	HP	HP OFFICEJET PRO 251DW PRINTER	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	026940	COMPAGNIA CC	POMEZIA	T	HP	HP OFFICEJET PRO X476DW MFP	Colore	MFC	1
TER- LAZIO	028774	STAZIONE CC	FIUMICINO	T	HP	HP OFFICEJET PRO X476DW MFP	Colore	MFC	1
TER- LAZIO	020107	STAZIONE CC	MONTALTO DI CASTRO	T	HP	HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP	Colore	MFC	1
TER- LAZIO	030182	COMPAGNIA CC	CIVITAVECCHIA	T	CANON	IR C5030	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- LAZIO	025246	COMPAGNIA CC	ROMA-EUR	T	CANON	LBPC/654C	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	020944	COMANDO PROVINCIALE CC	LATINA	T	CANON	MF8050	Colore	MFC	1
TER- LAZIO	029271	COMPAGNIA CC	TIVOLI	T	RICOH	RICOH AFICIO MP 4002	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- LAZIO	023481	COMANDO PROVINCIALE CC	VITERBO	T	RICOH	RICOH AFICIO SP C820DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	026732	COMANDO PROVINCIALE CC	RIETI	T	RICOH	RICOH AFICIO SP C820DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	021272	COMANDO INTERREGIONALE CC "PODGORA"	ROMA	T	KYOCERA	TASKALFA 3551CI	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- LAZIO	023384	STAZIONE CC	ROMA-PIAZZA FARNESE	T	TOSHIBA	TOSHIBA E-STUDIO2330C	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- LAZIO	023481	COMANDO PROVINCIALE CC	VITERBO	T	XEROX	XEROX PHASER 7500DT	Colore	STAMPANTE	1
TER- LAZIO	022413	STAZIONE CC	CASTEL MADAMA	T	XEROX	XEROX WORKCENTRE 7346	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- LIGURIA	023805	STAZIONE CC	PIEVE DI TECO	T	BROTHER	BROTHER HL-3040CN SERIES	Colore	MFC	1
TER- LIGURIA	025241	COMPAGNIA CC	GENOVA SAN MARTINO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	025673	COMANDO PROVINCIALE CC	IMPERIA	T	KYOCERA	CLP 3721_CLP 4721	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	025673	COMANDO PROVINCIALE CC	IMPERIA	T	KYOCERA	CLP 3721_CLP 4721	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	025585	COMPAGNIA CC	BORDIGHERA	T	KYOCERA	CLP 3721_CLP 4721	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	020782	COMPAGNIA CC	SANREMO	T	KYOCERA	CLP 3721_CLP 4721	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	023810	COMPAGNIA CC	SANTA MARGHERITA LIGURE	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	031036	COMANDO PROVINCIALE CC	SAVONA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	021809	COMPAGNIA CC	VENTIMIGLIA	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	026596	COMPAGNIA CC	ALBENGA	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	022304	COMANDO PROVINCIALE CC	LA SPEZIA	T	HP	HP LASERJET CP 1025NW	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	021917	STAZIONE CC	ARENZANO	T	KONICA	KONICA MINOLTA MAGICOLOR 5430 DL	Colore	STAMPANTE	1
TER- LIGURIA	034048	LEGIONE CC "LIGURIA"	GENOVA	T	HP	OFFICEJET 6500 E709N	Colore	MFC	1
TER- LIGURIA	023805	STAZIONE CC	PIEVE DI TECO	T	TOSHIBA	TOSHIBA E-STUDIO2050C	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- LIGURIA	023805	STAZIONE CC	PIEVE DI TECO	T	TOSHIBA	TOSHIBA E-STUDIO281C	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- LOMBARDIA	028234	STAZIONE CC	TERNATE	T	KYOCERA	Z550CI	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- LOMBARDIA	031412	COMPAGNIA CC	GONZAGA	T	KYOCERA	Z61CI	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	022746	COMPAGNIA CC	TREVIGLIO	T	RICOH	Aficio SP C312DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	028432	STAZIONE CC	OSPITALETTO BRESCIANO	T	BROTHER	BROTHER MFC-6490CW	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	038873	STAZIONE CC	CISLAGO	T	BROTHER	BROTHER MFC-9140CDN	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	029339	STAZIONE CC	LENO	T	BROTHER	BROTHER MFC-9140CDN	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	021706	COMPAGNIA CC	ZOGNO	T	BROTHER	BROTHER MFC-9140CDN	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	028198	STAZIONE CC	CALOLZIOCORTE	T	BROTHER	BROTHER MFC-9330CDW	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	026443	STAZIONE CC	ROMANO DI LOMBARDIA	T	BROTHER	BROTHER MFC-J5910DW	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	041973	STAZIONE CC	CARUGATE	T	BROTHER	BROTHER MFC-J6910DW	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	031570	STAZIONE CC	EDOLO	T	OKI	C301	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	031197	STAZIONE CC	DARFO BOARIO TERME	T	OKI	C301	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	024178	STAZIONE CC	ALBIZZATE	T	SAMSUNG	C3060 SERIES	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	029303	COMANDO PROVINCIALE CC	LODI	T	LEXMARK	C540	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	030371	COMPAGNIA CC	MENAGGIO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	037158	COMANDO PROVINCIALE CC	LECCO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	020535	COMPAGNIA CC	VEROLANUOVA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	028596	COMANDO PROVINCIALE CC	BERGAMO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	024783	COMPAGNIA CC	SARONNO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	024929	COMPAGNIA CC	LEGNANO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	034224	LEGIONE CC "LOMBARDIA"	MILANO	T	LEXMARK	C950	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	034224	LEGIONE CC "LOMBARDIA"	MILANO	T	LEXMARK	C950	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	025896	STAZIONE CC	PIEVE EMANUELE	T	CANON	C3520	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- LOMBARDIA	028009	STAZIONE CC	LURATE CACCIVIO	T	KYOCERA	CDC 1725_DCC 2725	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	024100	STAZIONE CC	QUISTELLO	T	SAMSUNG	CLP-660	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	029884	COMPAGNIA CC	MILANO PORTA MONFORTE	T	SAMSUNG	CLX-6220 SERIES	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	027967	COMPAGNIA CC	CASALMAGGIORE	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	030371	COMPAGNIA CC	MENAGGIO	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	020667	COMPAGNIA CC	CLUSONE	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	030494	COMPAGNIA CC	VIADANA	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	026601	STAZIONE CC	ARESE	T	LEXMARK	CX410E	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	029067	STAZIONE CC	TREZZANO SUL NAVIGLIO	T	EPSON	EPSON WF-5620 SERIES	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	024767	STAZIONE CC	SOVERE	T	EPSON	EPSON WF-5620 SERIES	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	029292	STAZIONE CC	CALCINATE	T	EPSON	EPSON WF-5620 SERIES	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	031570	STAZIONE CC	EDOLO	T	HP	HP COLOR LASERJET 2600N	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	020048	.CP.CC-NU.OPV.RMB-CENTRALE OPERATIVA	SONDRIO	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	024259	STAZIONE CC	RONCADELLE	T	HP	HP COLOR LASERJET CM1312NFI MFP	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	031332	STAZIONE CC	SIRMIONE	T	HP	HP COLOR LASERJET CM1312NFI MFP	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	039277	COMPAGNIA CC	VIMERCATE	T	HP	HP COLOR LASERJET CM2320FXI MFP	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	031704	COMANDO PROVINCIALE CC	BRESCIA	T	HP	HP COLOR LASERJET CP2025N	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	034224	LEGIONE CC "LOMBARDIA"	MILANO	T	HP	HP COLOR LASERJET CP3505	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	025984	STAZIONE CC	CASATENNOVO	T	HP	HP COLOR LASERJET CP4520 SERIES	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	031570	STAZIONE CC	EDOLO	T	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	024783	COMPAGNIA CC	SARONNO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	037158	COMANDO PROVINCIALE CC	LECCO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	024043	COMPAGNIA CC	LUINO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- LOMBARDIA	027802	STAZIONE CC	MORBEGNO	T	HP	HP COLOR LASERJET MFP M277DW	Colore	MFC	1
TER- LOMBARDIA	030716	TENENZA CC	MARIANO COMENSE	T	HP	HP COLOR LASERJET MFP M277DW	Colore	MFC	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- MARCHE	024276	COMPAGNIA CC	JESI	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- MARCHE	021463	STAZIONE CC	SANT'ELPIDIO A MARE	T	EPSON	EPSON WF-5620 SERIES	Colore	MFC	1
TER- MARCHE	034078	LEGIONE CC "MARCHE"	ANCONA	T	KONICA	GENERIC 25C-9	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- MARCHE	030118	.CP.CC-NU.OPV.RMB-CENTRALE OPERATIVA	PESARO E URBINO	T	HP	HP COLOR LASERJET CP5225N	Colore	STAMPANTE	1
TER- MARCHE	024098	COMANDO PROVINCIALE CC	MACERATA	T	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- MARCHE	025205	COMPAGNIA CC	URBINO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- MARCHE	034844	STAZIONE CC	MONTECCHIO DI VALLEFOGLIA	T	KYOCERA	TASKalfa 250ci	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- MARCHE	034078	LEGIONE CC "MARCHE"	ANCONA	T	XEROX	XEROX PHASER 7500DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- MARCHE	034078	LEGIONE CC "MARCHE"	ANCONA	T	XEROX	XEROX WORKCENTRE 6015N	Colore	MFC	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- PIEMONTE VA	024837	COMPAGNIA CC	BORGO SAN DALMAZZO	T	OKI	C3300	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	030278	STAZIONE CC	TORINO POZZO STRADA	T	OKI	C3300	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	026421	COMANDO PROVINCIALE CC	CUNEO	T	OKI	C3300	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	023562	TENENZA CC	SETTIMO TORINESE	T	OKI	C3450	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	028166	COMPAGNIA CC	NOVI LIGURE	T	OKI	C530	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	033998	LEGIONE CC "PIEMONTE E VALLE D'AOSTA"	TORINO	T	LEXMARK	C736	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	024849	COMANDO PROVINCIALE CC	TORINO	T	LEXMARK	C736	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	026421	COMANDO PROVINCIALE CC	CUNEO	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	020570	COMANDO PROVINCIALE CC	ALESSANDRIA	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	037171	COMANDO PROVINCIALE CC	BIELLA	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	024849	COMANDO PROVINCIALE CC	TORINO	T	HP	HP COLOR LASERJET CM2320FXI MFP	Colore	MFC	1
TER- PIEMONTE VA	024849	COMANDO PROVINCIALE CC	TORINO	T	HP	HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP	Colore	MFC	1
TER- PIEMONTE VA	031668	COMPAGNIA CC	ACQUI TERME	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	027590	COMPAGNIA CC	ARONA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	024837	COMPAGNIA CC	BORGO SAN DALMAZZO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	039250	COMPAGNIA CC	VILLANOVA D'ASTI	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	021928	COMPAGNIA CC	IVREA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	023652	COMPAGNIA CC	ALBA	T	HP	HP COLOR LASERJET MFP M477FDW	Colore	MFC	1
TER- PIEMONTE VA	031668	COMPAGNIA CC	ACQUI TERME	T	HP	HP LASERJET 200 COLORMFP M276N	Colore	MFC	1
TER- PIEMONTE VA	020570	COMANDO PROVINCIALE CC	ALESSANDRIA	T	HP	HP LASERJET 200 COLORMFP M276N	Colore	MFC	1
TER- PIEMONTE VA	026421	COMANDO PROVINCIALE CC	CUNEO	T	HP	HP OFFICEJET PRO 8710	Colore	MFC	1
TER- PIEMONTE VA	029981	COMPAGNIA CC	TORTONA	T	RICOH	INFOTEC MP C2050	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- PIEMONTE VA	027164	STAZIONE CC	VESPOLATE	T	KONICA	KONICA MINOLTA BIZHUB C258	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- PIEMONTE VA	029981	COMPAGNIA CC	TORTONA	T	KONICA	KONICA MINOLTA BIZHUB C280	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- PIEMONTE VA	020570	COMANDO PROVINCIALE CC	ALESSANDRIA	T	HP	OFFICEJET 4500 G510G-M	Colore	MFC	1
TER- PIEMONTE VA	030755	STAZIONE CC	SPINETTA MARENCO	T	TOSHIBA	TOSHIBA E-STUDIO351C	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- PIEMONTE VA	026914	COMPAGNIA CC	RIVOLI	T	XEROX	XEROX PHASER 8S60DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- PIEMONTE VA	026914	COMPAGNIA CC	RIVOLI	T	XEROX	XEROX PHASER 8860MFP	Colore	MFC	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- PUGLIA	026538	COMPAGNIA CC	BRINDISI	T	BROTHER	BROTHER HL-3040CN SERIES	Colore	MFC	1
TER- PUGLIA	024995	COMANDO PROVINCIALE CC	LECCE	T	LEXMARK	C540	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	028139	COMANDO PROVINCIALE CC	FOGGIA	T	LEXMARK	C540	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	027816	COMPAGNIA CC	MANDURIA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	021177	COMPAGNIA CC	CERIGNOLA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	021636	STAZIONE CC	BARI PRINCIPALE	T	SAMSUNG	CLX-6260 SERIES	Colore	MFC	1
TER- PUGLIA	021573	COMANDO PROVINCIALE CC	TARANTO	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	030845	-CDO PROV.CC-REP.OPV.-CENTRALE OPERATIVA	BARI	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	030958	COMPAGNIA CC	MAGLIE	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	028139	COMANDO PROVINCIALE CC	FOGGIA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	025341	COMPAGNIA CC	TRICASE	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	024995	COMANDO PROVINCIALE CC	LECCE	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	026260	COMPAGNIA CC	CASARANO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- PUGLIA	022595	COMANDO PROVINCIALE CC	BARI	T	SAMSUNG	X3220 SERIES	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- PUGLIA	028139	COMANDO PROVINCIALE CC	FOGGIA	T	SAMSUNG	X3220 SERIES	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- PUGLIA	021636	STAZIONE CC	BARI PRINCIPALE	T	SAMSUNG	X3220 SERIES	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- PUGLIA	021573	COMANDO PROVINCIALE CC	TARANTO	T	SAMSUNG	X3220 SERIES	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- PUGLIA	024995	COMANDO PROVINCIALE CC	LECCE	T	SAMSUNG	X3220 SERIES	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- PUGLIA	031255	COMANDO PROVINCIALE CC	BRINDISI	T	SAMSUNG	X3220 SERIES	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- SARDEGNA	020903	COMPAGNIA CC	IGLESIAS	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- SARDEGNA	029924	REPARTO TERRITORIALE CC	OLBIA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- SICILIA	021486	.CP.CC-NU.OPV.RMB-CENTRALE OPERATIVA	SIRACUSA	T	BROTHER	BROTHER HL-3040CN SERIES	Colore	MFC	1
TER- SICILIA	024024	COMANDO PROVINCIALE CC	CALTANISSETTA	T	LEXMARK	C540	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	031867	COMANDO PROVINCIALE CC	RAGUSA	T	LEXMARK	C540	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	024563	COMPAGNIA CC	CANICATTI	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	022762	COMPAGNIA CC	CALTAGIRONE	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	029041	COMPAGNIA CC	BAGHERIA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	025187	COMPAGNIA CC	AUGUSTA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	021068	COMPAGNIA CC	MAZARA DEL VALLO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	026606	COMPAGNIA CC	RANDAZZO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	024230	COMPAGNIA CC	NOTO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	025150	COMPAGNIA CC	MISTRETTA	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	024024	COMANDO PROVINCIALE CC	CALTANISSETTA	T	EPSON	EPSON WF-5690 SERIES	Colore	MFC	1
TER- SICILIA	033904	COMANDO INTERREGIONALE CC "CULQUALBER"	MESSINA	T	EPSON	EPSON WF-5690 SERIES	Colore	MFC	1
TER- SICILIA	033904	COMANDO INTERREGIONALE CC "CULQUALBER"	MESSINA	T	KYOCERA	FS-C5350DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	026799	.CP.CC-NU.OPV.RMB-CENTRALE OPERATIVA	MONREALE	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	029440	GRUPPO CARABINIERI	MONREALE	T	HP	HP COLOR LASERJET CP5225N	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	099999	#N/D	#N/D	#N/D	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	024024	COMANDO PROVINCIALE CC	CALTANISSETTA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	026531	COMANDO PROVINCIALE CC	CATANIA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	025187	COMPAGNIA CC	AUGUSTA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	027385	COMPAGNIA CC	VITTORIA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	031867	COMANDO PROVINCIALE CC	RAGUSA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	025309	COMPAGNIA CC	GIARRE	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- SICILIA	033904	COMANDO INTERREGIONALE CC "CULQUALBER"	MESSINA	T	KYOCERA	TASKALFA 3551CI	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- SICILIA	028741	COMANDO PROVINCIALE CC	SIRACUSA	T	XEROX	XEROX PHASER 6125N	Colore	STAMPANTE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- TOSCANA	034182	LEGIONE CC "TOSCANA"	FIRENZE	T	BROTHER	BROTHER MFC-9140CDN	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	034182	LEGIONE CC "TOSCANA"	FIRENZE	T	BROTHER	BROTHER MFC-9140CDN	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	034182	LEGIONE CC "TOSCANA"	FIRENZE	T	BROTHER	BROTHER MFC-9140CDN	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	028201	COMANDO PROVINCIALE CC	AREZZO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	025066	COMANDO PROVINCIALE CC	SIENA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	031164	COMPAGNIA CC	PONTERERA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	038885	COMPAGNIA CC	SCANDICCI	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	024130	COMPAGNIA CC	SAN GIOVANNI VALDARNO	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	024901	COMPAGNIA CC	VIAREGGIO	T	EPSON	EPSON WF-5620 SERIES	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	034182	LEGIONE CC "TOSCANA"	FIRENZE	T	EPSON	EPSON WF-5690 SERIES	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	028201	COMANDO PROVINCIALE CC	AREZZO	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	021651	COMANDO PROVINCIALE CC	PISTOIA	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	032048	COMANDO PROVINCIALE CC	MASSA CARRARA	T	HP	HP COLOR LASERJET 4550	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	023749	TENENZA CC	ARCIDOSO	#N/D	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	023445	COMANDO PROVINCIALE CC	PISA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	021669	COMPAGNIA CC	POGGIBONSI	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	024550	COMPAGNIA CC	MONTALCINO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	024901	COMPAGNIA CC	VIAREGGIO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	032048	COMANDO PROVINCIALE CC	MASSA CARRARA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	025066	COMANDO PROVINCIALE CC	SIENA	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	022478	COMANDO PROVINCIALE CC	LIVORNO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	023445	COMANDO PROVINCIALE CC	PISA	T	HP	HP COLOR LASERJET MFP M277N	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	034182	LEGIONE CC "TOSCANA"	FIRENZE	T	HP	HP COLOR LASERJET PRO MFP M176N	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	032048	COMANDO PROVINCIALE CC	MASSA CARRARA	T	HP	HP LASERJET 500 COLOR M551	Colore	STAMPANTE	1
TER- TOSCANA	034182	LEGIONE CC "TOSCANA"	FIRENZE	T	HP	HP LASERJET 700 COLOR MFP M775	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	021450	COMPAGNIA CC	ORBETELLO	T	HP	HP OFFICEJET PRO 8610	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	024130	COMPAGNIA CC	SAN GIOVANNI VALDARNO	T	KONICA	KONICA MINOLTA BIZHUB C224E	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- TOSCANA	024130	COMPAGNIA CC	SAN GIOVANNI VALDARNO	T	KONICA	KONICA MINOLTA BIZHUB C454E	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- TOSCANA	028201	COMANDO PROVINCIALE CC	AREZZO	T	HP	OFFICEJET 6700 PREMIUM E-ALL-IN-ONE	Colore	MFC	1
TER- TOSCANA	026321	STAZIONE CC	LARI	T	RICOH	RICOH AFICIO MP C2051	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- TOSCANA	023122	STAZIONE CC	MONTELUPO FIORENTINO	T	RICOH	RICOH AFICIO MP C305	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- TRENINO AA	031514	COMANDO PROVINCIALE CC	TRENTO	T	LEXMARK	C540	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	026915	COMPAGNIA CC	VIPITENO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	028892	COMPAGNIA CC	CLES	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	031099	COMPAGNIA CC	BRESSANONE	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	034330	LEGIONE CC "TRENINO ALTO ADIGE"	BOLZANO	T	HP	HP COLOR LASERJET 4650	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	029354	STAZIONE CC	FONDO	T	HP	HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP	Colore	MFC	1
TER- TRENINO AA	034330	LEGIONE CC "TRENINO ALTO ADIGE"	BOLZANO	T	HP	HP COLOR LASERJET CP3505	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	031630	.CP.CC-NU.OPV.RMB-CENTRALE OPERATIVA	TRENTO	T	HP	HP COLOR LASERJET M452DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	027049	COMPAGNIA CC	ROVERETO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	031514	COMANDO PROVINCIALE CC	TRENTO	T	HP	HP COLOR LASERJET M553	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	034330	LEGIONE CC "TRENINO ALTO ADIGE"	BOLZANO	T	HP	HP COLOR LASERJET MFP M277DW	Colore	MFC	1
TER- TRENINO AA	023667	STAZIONE CC	CERMES	T	HP	HP LASERJET 400 COLOR M451DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	022738	STAZIONE CC	SELVA DI VAL GARDENA	T	HP	HP OFFICEJET PRO 8620	Colore	MFC	1
TER- TRENINO AA	022738	STAZIONE CC	SELVA DI VAL GARDENA	T	HP	HP OFFICEJET PRO 8620	Colore	MFC	1
TER- TRENINO AA	020415	STAZIONE CC	CHIUSA	T	RICOH	NRG SP C420DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- TRENINO AA	034330	LEGIONE CC "TRENINO ALTO ADIGE"	BOLZANO	T	HP	OFFICEJET PRO 8600 N911G	Colore	MFC	1
TER- TRENINO AA	026883	STAZIONE CC	LANA	T	RICOH	RICOH AFICIO MP C3300	Colore	FOTORIPRODUTTORE	1
TER- TRENINO AA	034330	LEGIONE CC "TRENINO ALTO ADIGE"	BOLZANO	T	XEROX	XEROX WORKCENTRE 6015N	Colore	MFC	1

COMANDO	CODICEPERS	REPARTO TERRITORIALE CC	LOCALITÀ	ORGANIZ.	MARCA	MODELLO	COLORE	TIPOLOGIA	NR.
TER- UMBRIA	023565	COMPAGNIA CC	GUBBIO	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- UMBRIA	034154	LEGIONE CC "UMBRIA"	PERUGIA	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- UMBRIA	024567	COMPAGNIA CC	CITTÀ DELLA PIEVE	T	LEXMARK	C543	Colore	STAMPANTE	1
TER- UMBRIA	024298	COMPAGNIA CC	FOLIGNO	T	LEXMARK	CS410DN	Colore	STAMPANTE	1
TER- UMBRIA	034154	LEGIONE CC "UMBRIA"	PERUGIA	T	LEXMARK	CX410DE	Colore	STAMPANTE	1